



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

**LA PIANIFICAZIONE COMUNALE
DELLE ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE**

Articolo 55 comma 2 della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1

TITOLO I - I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI

Articolo	1	I contenuti e gli obiettivi	pagina	4
Articolo	2	Le competenze	pagina	4
Articolo	3	Ambito di applicazione	pagina	4
Articolo	4	Attività non soggette a pianificazione	pagina	5

TITOLO II - LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

CAPO I

Le disposizioni commerciali

Articolo	5	La zonizzazione del territorio	pagina	6
Articolo	6	I parametri qualitativi	pagina	6
Articolo	7	La pianificazione	pagina	7

CAPO II

Le disposizioni urbanistiche

Articolo	8	Aree destinate a parcheggio	pagina	8
Articolo	9	Indicazioni per le modifiche di destinazione d'uso dei locali	pagina	8

CAPO III

Le disposizioni in ordine alla viabilità e sicurezza stradale

Articolo	10	Norme per la sicurezza stradale	pagina	9
Articolo	11	Le intersezioni stradali	pagina	9
Articolo	12	Le aree comprese nelle intersezioni stradali	pagina	9

TITOLO III

LE ATTIVITA' PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I

I procedimenti amministrativi

Articolo	13	La domanda di rilascio dell'autorizzazione	pagina	10
Articolo	14	Il procedimento amministrativo	pagina	11
Articolo	15	La comunicazione di avvio dell'attività	pagina	11
Articolo	16	L'adeguamento del locale	pagina	11
Articolo	17	La proroga all'avvio dell'attività	pagina	12
Articolo	18	La sospensione dell'attività	pagina	12
Articolo	19	Il preposto ed il sostituto alla vendita	pagina	13
Articolo	20	L'ampliamento della superficie di vendita	pagina	13
Articolo	21	Il subingresso	pagina	13
Articolo	22	L'affidamento di reparto	pagina	14

CAPO II

Le attività secondarie

Articolo	23	Le attività accessorie	pagina	14
Articolo	24	Lo svolgimento delle attività accessorie	pagina	15
Articolo	25	Le attività di gioco	pagina	15
Articolo	26	Le aree aperte - i dehor	pagina	15

CAPO III

Le attività stagionali

Articolo	27	La domanda di autorizzazione	pagina	16
Articolo	28	Il periodo di apertura	pagina	17

CAPO IV

Le attività non sottoposte ad autorizzazione

Articolo	29	La dichiarazione di inizio attività	pagina	17
----------	----	-------------------------------------	--------	----

TITOLO IV - LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE ALLA PIANIFICAZIONE

Articolo	30	La tipologia	pagina	18
Articolo	31	L'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione ed intrattenimento	pagina	18
Articolo	32	Musei, teatri, sale convegni e sale congressi	pagina	19

TITOLO V - GLI ORARI E TURNI DI APERTURA

Articolo	33	Gli esercizi di somministrazione	pagina	19
Articolo	34	Le attività accessorie	pagina	19
Articolo	35	Gli esercizi di trattenimento e svago	pagina	19
Articolo	36	La pubblicità dell'orario	pagina	20
Articolo	37	I turni di apertura obbligatori	pagina	20

TITOLO VI - IL MONITORAGGIO DELLA RETE

Articolo	38	La denominazione degli esercizi	pagina	21
Articolo	39	La comunicazione dell'interessato	pagina	21
Articolo	40	La trasmissione dei dati	pagina	21

TITOLO VII

LE ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE ALIMENTI - GLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE - CONSUMO SUL POSTO

Articolo	41	Le attività artigianali	pagina	22
Articolo	42	Il consumo immediato sul posto	pagina	22
Articolo	43	L'attività di vendita	pagina	23

TITOLO VIII - LE PROCEDURE SANZIONATORIE

Articolo	44	Disposizioni generali	pagina	24
Articolo	45	La decadenza dell'autorizzazione	pagina	24
Articolo	46	La revoca dell'autorizzazione	pagina	24

ALLEGATO A) - Planimetria con suddivisione in zone

ALLEGATO B) - Le schede di zona

ALLEGATI da lettera C) a lettera I) - la modulistica

TITOLO I I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI
--

Articolo 1

I contenuti e gli obiettivi

1. Le presenti disposizioni vengono adottate per disciplinare lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande così come definita al Capo VI della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1, in esecuzione dei criteri di programmazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 27 febbraio 2008, n. 5,
2. La programmazione per le attività di somministrazione alimenti e bevande viene resa al fine di:
 - a. Garantire lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione in relazione alle esigenze dei consumatori e degli utenti,
 - b. Salvaguardare le aree di interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale anche prevedendo specifiche norme per la conservazione delle botteghe storiche individuate ai sensi della Legge Regionale 10/07/2002, n. 29,
 - c. Individuare criteri localizzativi per l'insediamento degli esercizi con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico ed inquinamento acustico ed ambientale,
 - d. Stabilire regole per l'armonica integrazione con altre funzioni del territorio ed alla disponibilità di spazi pubblici ed a uso pubblico,
 - e. Tutelare la rete degli esercizi di somministrazione nelle frazioni e nelle zone collinari, favorendo l'integrazione dell'attività con altri servizi anche attraverso la creazione di servizi commerciali integrati

Articolo 2

Le competenze

1. Sono di competenze del Settore Corpo di Polizia Municipale - Servizio Commercio e Polizia Amministrativa, tutti i compiti e tutte le funzioni afferenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande,

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle presenti disposizioni si applicano all'attività di somministrazione alimenti e bevande così come definita all'articolo 50 della Legge Regionale n. 1/2007 ed all'attività effettuata :
 - a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo allo scopo
 - b) in locali non aperti al pubblico
 - c) dalle Associazioni o dai circoli indicati all'articolo 3 del D.P.R. n. 235/2001

Articolo 4

Attività non soggette a pianificazione

1. Le attività di somministrazione elencate all'articolo 58 della Legge Regionale n. 1/2007, e cioè:
 - a. negli esercizi nei quali la somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed esercizi similari,
 - b. negli esercizi situati all'interno di aree di servizio extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, a condizione che non abbiano accesso dalla pubblica via, e sui mezzi di trasporto,
 - c. negli esercizi posti nell'ambito di impianti di distribuzione solamente nel caso in cui siano dotati di apparecchiature self service post pagamento,
 - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole,
 - e. senza fini di lucro nelle case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali,
 - f. all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e congressi;
 - g. in forma temporanea,sono sottoposte alle disposizioni di cui alla presente pianificazione, con l'esclusione delle disposizioni del Titolo II inerente la programmazione comunale.

TITOLO II LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

CAPO I
Le disposizioni commerciali

Articolo 5

La zonizzazione del territorio

1. Agli esclusivi fini della presente programmazione, con l'intento di individuare omogenei criteri e parametri di ordine qualitativo occorrenti per l'apertura di nuove attività di somministrazione ovvero per l'ampliamento e/o il trasferimento di esercizi esistenti, il territorio del Comune viene suddiviso in n. 4 zone commerciali, articolate come in appresso:
 - a. ZONA 1 - LITORANEA : comprende tutta la fascia costiera, dal confine con il Comune di Savona al confine con il Comune di Bergeggi, il nucleo residenziale storico e gli insediamenti residenziali prospicienti via Piave fino all'incrocio con via Verdi
 - b. ZONA 2 - INDUSTRIALE : porzione del territorio nella quale si trovano gli insediamenti produttivi sita immediatamente a monte della fascia litoranea, fino al tracciato della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia
 - c. ZONA 3 - ENTROTERRA : fascia del territorio a monte l'area industriale che comprende le frazioni Valle di Vado e Sant. Ermete, fino alla località Ponte dell'Isola
 - d. ZONA 4 - ZONE COLLINARI : che comprende tutte le aree escluse dalle zone precedenti.

tutte perimetrate nella planimetria che sub lettera a) si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;

2. Nell'ambito dell'articolazione di cui al comma precedente, al fine di soddisfare specifiche esigenze in ordine agli aspetti strutturali degli esercizi oltre che per ragioni di mobilità e traffico, vengono individuate le seguenti sub zone di piano nelle quali saranno applicate norme derogatorie ai principi generali per l'apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande:
 - a. Sub Zona 1/a : ARENILE
 - b. Sub Zona 1/b : ZONA DI SVILUPPO PORTUALE
 - c. Sub Zona 2/a : LE TERRAZZE DI VADO
 - d. Sub Zona 2/b : SAN GENESIO E BOSSARINO

tutte perimetrate nell'allegata planimetria sub a) ;

Articolo 6

I parametri qualitativi

1. Richiamando le direttive di cui alla Parte II della D.C.R. n. 5/2008 con le quali si stabilisce l'obbligo di individuare termini di giudizio di tipo qualitativo che dovranno essere rispettati per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'effettivo svolgimento dell'attività, si decide che potranno essere oggetto di valutazione:

- a) la DIMENSIONE DELL'ESERCIZIO intendendo in tal senso la superficie destinata alla somministrazione ed il suo rapporto con lo spazio destinato a servizi privati e per la clientela anche prevedendo speciali deroghe in caso di esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e di commercio di prodotti del settore alimentare,
 - b) le CARATTERISTICHE DEGLI INFISSI stabilendone la gamma di colori ed il materiale adottabile,
 - c) le INSEGNE DI ESERCIZIO individuando caratteristiche e dimensioni,
 - d) le AREE APERTE AL PUBBLICO determinando rapporti minimi e massimi tra il locale e la superficie aperta e le CARATTERISTICHE DEI DEHOR fissandone le dimensioni e gli aspetti strutturali, anche prevedendo deroghe per le attività stagionali,
 - e) le TENDE SOLARI ed i TENDAGGI individuandone le caratteristiche, i materiali ed una gamma specifica di colori
 - f) i REQUISITI SANITARI minimi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, rapportati all'esercizio annuale o stagionale dell'attività,
 - g) gli ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO precisati al fine di rendere il miglior servizio all'utenza
 - h) la DOTAZIONE DI PARCHEGGI PER LA CLIENTELA individuando standard aggiuntivi a quelli sia pubblici che pertinenziali richiesti dalla normativa,
 - i) l'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE per l'accesso dei soggetti diversamente abili comprendendo in tale definizione l'adeguamento dei servizi igienici
 - j) il rispetto delle norme sull'INQUINAMENTO ACUSTICO a tutela del riposo e della quiete pubblica,
 - k) la DISTANZA degli esercizi di somministrazione dalle intersezioni stradali,
2. I predetti parametri qualitativi dovranno essere successivamente individuati e stabiliti con specifico riferimento alle caratteristiche proprie della zona commerciale in cui si andrà ad insediare l'esercizio di somministrazione e costituiranno requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e per il successivo svolgimento dell'attività;

Articolo 7

La pianificazione

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo che precede, si individuano con riguardo ad ogni singola zona, i parametri qualitativi il cui possesso vincola il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento di sede e/o l'ampliamento di esercizi esistenti, così come meglio specificato nel prospetto allegato sub lettera b) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ;
2. I titolari di esercizi di somministrazione che alla data di approvazione della presente pianificazione risultano aver già dato avvio all'impresa commerciale, possono proseguire l'attività di somministrazione senza dover adeguare il locale ai parametri qualitativi di cui al precedente comma 1, a condizione che non modifichino in alcun modo le caratteristiche del locale autorizzato. Tale disposizioni trova applicazione anche in caso di cessione dell'azienda, in proprietà o in affitto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 troveranno completa applicazione nel caso in cui il titolare dell'attività dovesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento dei locali o per l'annessione di nuove unità immobiliari. Non costituisce adeguamento del locale la sola annessione di uno spazio pubblico esterno al locale per la collocazione di dehor con tavolini e sedie,

4. Fatta salva la facoltà concessa alle attività di somministrazione di estendere la tipologia del proprio esercizio previa semplice comunicazione, i titolari che intendono esercitare tale facoltà devono dimostrare di aver rispettato i requisiti igienico sanitari indicati nei parametri qualitativi di cui al comma 1 ed all'allegato b) del presente provvedimento,

CAPO II LE DISPOSIZIONI URBANISTICHE

Articolo 8

Aree destinate a parcheggio

1. Al fine della fruibilità e della funzionalità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche in relazione ad una corretta integrazione urbana, si stabiliscono le dotazioni effettive di spazi adibiti a parcheggio, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa per le strutture a destinazione commerciale, secondo lo schema allegato sub lettera b al presente strumento di programmazione,
2. Tale disponibilità può essere conseguita e dimostrata mediante accordi con i proprietari di altre aree che garantiscono l'uso delle stesse durante l'apertura degli esercizi di somministrazione
3. Tale determinazione viene assunta al fine di rendere compatibili le attività di somministrazione con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed alla mobilità dei consumatori

Articolo 9

Indicazioni per le modifiche di destinazione d'uso dei locali

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ha come presupposto urbanistico la destinazione commerciale della o delle unità immobiliari atte ad ospitare l'attività. Nel caso gli immobili abbiano destinazione d'uso non commerciale dovrà essere richiesto idoneo mutamento di destinazione d'uso mediante DIA obbligatoria come disciplinata dalla legge Regionale n. 16 del 6 giugno 2008 all'articolo 23. Non saranno procedibili richieste di cambio di destinazione d'uso finalizzato all'apertura di pubblico esercizio nelle zone di intersezione stradale così come individuate e definite al successivo articolo 11,
2. La modifica della destinazione d'uso dei locali finalizzata all'apertura di un pubblico esercizio in un immobile che ospiti anche unità immobiliari ad uso residenziale sarà procedibile solo in presenza di uno specifico progetto di insonorizzazione.

CAPO III
LE DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA VIABILITA' E LA SICUREZZA STRADALE

Articolo 10

Norme per la sicurezza stradale

1. Al fine di prevenire possibili intralci alla circolazione stradale dovuti a temporanea sosta di veicoli utilizzati dai frequentatori, a vario titolo, degli esercizi di somministrazione, si ritiene necessario individuare alcune intersezioni stradali ritenute strategiche per la fluidità e sicurezza della viabilità urbana, in corrispondenza delle quali si stabilisce il divieto di apertura a qualsiasi titolo, salvo le operazioni di subingresso, di esercizi di somministrazione

Articolo 11

Le intersezioni stradali

1. Per intersezione stradale si intende la definizione ad essa data dall'articolo 3, comma 1, punto 26 del Codice della Strada
2. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente, si individuano di seguito le intersezioni stradali in cui sarà vietata l'apertura a qualsiasi titolo, salvo le operazioni di subingresso, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a. Via Aurelia - Piazza Corradini
 - b. Via Aurelia - Via Ferraris
 - c. Via Aurelia - Via Trieste
 - d. Via Piave - Via Sabazia
 - e. Via Piave - Via Trieste
 - f. Via Piave - Via Verdi

Articolo 12

Le aree comprese nelle intersezioni stradali

1. Agli esclusivi fini della presente programmazione, si specifica che le aree di intersezione comprendono tutte le porzioni di carreggiata organizzate in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico da una alle altre strade, espressamente individuate dalla segnaletica orizzontale,
2. In assenza di specifica segnaletica orizzontale, si stabilisce che l'area di spettanza dell'intersezione stradale sia estesa fino al limite di metri dieci dall'incrocio delle due o più strade.

<p>TITOLO III LE ATTIVITA' PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</p>
--

CAPO I
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 13

La domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, per il suo trasferimento o per l'ampliamento, deve essere inoltrata al Servizio Commercio e P.A. di questo Comune, e deve contenere i seguenti elementi :
 - a) se trattasi di domanda inoltrata da persona fisica, nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed eventuale recapito, nazionalità e codice fiscale,
 - b) se trattasi di domanda inoltrata da persona giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale dell'impresa ed eventuale ulteriore recapito, numero di codice fiscale o di partita IVA,
 - c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 e 13 della Legge Regionale n. 1/2007,
 - d) ubicazione dell'esercizio e superficie approssimativa del locale, con indicazione degli spazi di somministrazione e di servizio

2. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o per il trasferimento di un esercizio esistente, devono essere allegati:
 - a. planimetria dei locali, in scala 1:100 con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione
 - b. certificazione ovvero autocertificazione di conformità edilizia e di agibilità dei locali,
 - c. autocertificazione attestante la congruenza del locale ai parametri qualitativi individuati con riferimento alla specifica zona di localizzazione;
 - d. dichiarazione sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione relativa alla disponibilità di parcheggi ed al rispetto degli standard urbanistici qualora occorrenti,
 - e. certificato di prevenzione incendi, qualora occorrente, ovvero copia dell'istanza inoltrata al fine del suo ottenimento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

3. la documentazione di cui ai punti b), d) ed e) del comma 2, potrà essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ma in ogni caso dovrà essere acquisita agli atti dell'ufficio prima dell'inizio dell'attività che risulta quindi condizionata alla regolarizzazione dell'istanza,

4. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria, della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, al fine di uniformare la procedure al momento vigenti alle nuove disposizioni regionali in materia di somministrazione alimenti e bevande, si stabiliscono i contenuti delle domande di rilascio di autorizzazione, secondo lo schema allegati sub lettera c) al presente provvedimento,

Articolo 14

Il procedimento amministrativo

1. Entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento effettua comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge n.241/1990;
2. La stessa comunicazione sarà inviata in copia ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati allo scopo di adempiere agli obblighi di informazione di cui al Capo III della Legge n. 241/90. Gli interessati potranno produrre osservazioni o inoltrare richiesta di accesso agli atti entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione;
3. Esaurita la fase istruttoria, il responsabile del procedimento si pronuncia in merito al rilascio ovvero al diniego dell'autorizzazione richiesta, entro il termine di giorni 90 dalla data di assunzione a protocollo dell'istanza, con l'emissione del provvedimento finale
4. Il procedimento amministrativo non potrà essere concluso prima della decorrenza dei termini di cui al comma 2;
5. Decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta;

Articolo 15

La comunicazione di inizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 145 comma 1 del Testo Unico in materia di Commercio, l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione decade qualora l'attività non sia intrapresa entro il termine di un anno dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. Al fine di poter effettuare le verifiche di cui al comma che precede si stabilisce che contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne debba dare comunicazione a questa amministrazione, utilizzando il modulo allegato sub lettera d);

Articolo 16

L'adeguamento del locale

1. Ai sensi dell'articolo 55 comma 6 del L.R. n. 1/2007, il titolare dell'autorizzazione deve, entro il termine di giorni 180 dalla data di rilascio dell'autorizzazione, adeguare il locale e gli eventuali spazi aperti a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle norme edilizie ed urbanistiche, ai parametri qualitativi, alle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, di sorvegliabilità e qualora occorrente, di inquinamento acustico e di prevenzione incendi,
2. I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati, previa specifica richiesta del titolare da inoltrare prima della scadenza dei termini di legge, per un periodo pari a quello individuato per l'adeguamento del locale;

Articolo 17

La proroga all'inizio dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà dare avvio all'attività di somministrazione entro il termine di anni uno dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza, salvo l'eventuale concessione di ulteriore proroga che potrà essere eventualmente concessa previa presentazione di istanza in carta semplice di protrazione dei termini di decadenza specificando le ragioni che hanno impedito l'avvio dell'impresa;
2. Questa Amministrazione, valutata le argomentazione esposte, potrà concedere la protrazione richiesta al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. Il titolare dell'autorizzazione dovrà dimostrare con atti formali di aver ottenuto la disponibilità del sito o del locale in tempi insufficienti per il suo allestimento,
 - b. I locali da adibire a nuova sede dell'attività, risultano in fase di ristrutturazione,
 - c. I locali da adibire a sede dell'attività per i quali il titolare aveva ottenuto la disponibilità, sono divenuti indisponibili ovvero inagibili per causa di forza maggiore;
 - d. i locali da adibire a sede dell'attività devono essere ulteriormente adeguati alle norme igienico sanitarie così come richiesto dal Servizio Igiene Pubblica della A.S.L.
 - e. per seri e documentati motivi di salute del titolare dell'autorizzazione ovvero di un parente o affine entro il primo grado.
3. La protrazione dei termini di decadenza dell'autorizzazione verrà concessa per il tempo ritenuto strettamente necessario per la regolarizzazione ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, salvo i casi di cui alla lettera e) del comma 2 per i quali verrà concesso un periodo pari a quello di temporanea documentata inabilità,
4. In ogni caso la proroga per l'attivazione dell'esercizio non potrà eccedere il periodo di giorni 180;

Articolo 18

La sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione, può sospendere l'attività per un periodo massimo di diciotto mesi consecutivi, previa presentazione di comunicazione scritta al Comune,
2. Il periodo di sospensione, fatto salvo l'obbligo di svolgimento senza interruzione, può essere richiesto anche per singoli periodi che nella loro durata complessiva non possono comunque superare i diciotto mesi,
3. Nel caso di ripresa dell'attività di somministrazione, il successivo periodo di sospensione volontaria non può avere inizio prima che siano decorsi mesi dodici dalla data di riavvio dell'attività;

Articolo 19

Il preposto ed il sostituto alla vendita

1. Per preposto si intende il soggetto che, in modo stabile e continuativo, sovrintende al corretto svolgimento dell'attività commerciale, esercitandola in nome e per conto del titolare
2. Per sostituto si intende il soggetto che, in modo saltuario ed in caso di assenze temporanee, fa le veci del titolare;
3. Il carattere di stabilità e continuità nella sostituzione all'esercizio dell'attività commerciale, si concretizza nel caso in cui il titolare risulti volontariamente assente per un periodo di almeno quattordici giorni consecutivi.
4. Il preposto all'attività commerciale deve essere nominato dal titolare con specifico atto che dovrà essere sottoscritto dal delegato per accettazione. Copia originale della delega dovrà essere trasmessa al Comune, mentre un secondo originale dovrà essere trattenuta nell'esercizio commerciale
5. Il preposto all'attività commerciale deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 ed all'articolo 13;
6. Ai fini di cui al comma 4, nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 della L.R. n. 1/07, si stabiliscono i contenuti del modulo di delega e comunicazione secondo lo schema allegato sub lettera e) al presente provvedimento;

Articolo 20

L'ampliamento della superficie

1. L'ampliamento della superficie di un locale di somministrazione eseguita senza interventi strutturali ma per la semplice annessione di aree aperte, private o pubbliche, è soggetto a semplice comunicazione e può essere legittimamente effettuato decorsi trenta giorni dalla data di sua assunzione a protocollo;
2. Di tale ampliamento il titolare dell'attività dovrà dare, ai fini igienico sanitari, specifica comunicazione utilizzando il modulo di notifica delle variazioni significative all'uopo predisposto in attuazione del regolamento CE n. 852;

Articolo 21

Il subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante del titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività;
2. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria, della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, si stabiliscono i contenuti della comunicazione prevista all'articolo 132 della L.R. n. 1/2007, secondo lo schema allegato sub lettera f) al presente provvedimento,

3. Le comunicazione dovrà inoltrata in carta semplice, in copia unica sottoscritta in originale, allegando:
 - a. copia dell'atto pubblico e della scrittura privata autentica ovvero, in alternativa, specifica certificazione notarile dell'avvenuta cessione di azienda
 - b. originale dell'autorizzazione amministrazione

Articolo 22

L' affidamento di reparto

1. Il titolare di un'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande articolata su più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti a soggetto terzo in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/2007, per un periodo di tempo convenuto;
2. Il titolare dell'attività deve dare comunicazione al comune dell'avvenuto affidamento di reparto allegando :
 - a. copia del contratto o dell'incarico sottoscritto dalle parti nel quale sia chiaramente indicata la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo;
 - b. autocertificazione sottoscritta dal gestore dell'attività attestante il possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/07;
 - c. modulo di notifica della variazioni significative per gli aspetti igienico sanitari;
3. La presentazione della comunicazione di cui al comma 2 abilita il gestore all'esercizio dell'attività.

CAPO II LE ATTIVITA' SECONDARIE

Articolo 23

Le attività accessorie

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 55 comma 1 della L.R. n. 1/2007, abilita anche :
 - a. all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi,
 - b. all'installazione ed all'uso di apparecchi di diffusione sonora e di immagini,
 - c. all'installazione ed all'uso di apparecchi elettronici da gioco (videogiochi)
 - d. all'effettuazione di spettacoli di musica dal vivo
 - e. all'effettuazione di spettacoli o altre attività di trattenimento
2. Lo svolgimento dell'attività accessorie di cui al comma 1 non è soggetto alla presentazione di alcuna comunicazione o dichiarazione di inizio attività, fatte salve le speciali disposizioni di cui al successivo Titolo IV in tema di orari di esercizio;
3. Le attività accessorie di cui al comma precedente, con esclusione delle attività di detenzione ed uso di apparecchi elettronici da gioco, possono avere libero svolgimento a condizione che non si configurino come attivazione di un locale di pubblico spettacolo,
4. L'installazione e l'uso di videogiochi è sottoposto alle speciali disposizioni di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S n. 773/1931 e del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007;

Articolo 24

Svolgimento delle attività accessorie

1. L'esercizio delle attività accessorie indicate all'articolo precedente è sempre consentito a condizione che:
 - a. l'attività accessoria si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,
 - b. in occasione dello svolgimento dell'attività accessorie non siano allestiti palchi o altre strutture né sia predisposto un particolare impianto elettrico o accese ulteriori luci per richiamare clientela;
 - c. l'attività accessoria non sia di alcun intralcio al normale svolgimento dell'attività di somministrazione e non sia richiesto agli avventori alcun compenso supplementare per il trattenimento musicale.
 - d. nessun compenso sia richiesto ai frequentatori del locale né sotto la forma di biglietto di ingresso, né sotto la forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria.

Articolo 25

Le attività di gioco

1. I titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono installare nei locali dell'esercizio ovvero nelle aree aperte al pubblico, adiacenti o pertinenti al locale, apparecchi da gioco o da intrattenimento ed attrazioni dello spettacolo viaggiante a condizione che :
 - a. dimostrino il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gioco ovvero di altro titolo abilitato comunque denominato,
 - b. rispettino le speciali disposizioni legislative che regolamentano l'attività di gioco,
 - c. la superficie destinata all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non superi il 10% del totale della superficie di somministrazione,
 - d. lo spazio destinato all'installazione di apparecchi elettronici da gioco rispetti i limiti del decreto direttoriale 18 gennaio 2007,

Articolo 26

Le aree aperte - I dehor

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande può essere effettuata oltre che nei locali dell'esercizio, su aree aperte al pubblico, siano esse pubbliche o private,
2. L'attività di somministrazione svolta su aree pubbliche può essere esercitata unicamente mediante l'installazione di una struttura fissa (dehor) per la cui costruzione si richiamano le speciali disposizioni indicate al vigente regolamento comunale per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico al fine dell'installazione di dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 06/02/2002,
3. Agli esclusivi fini del presente regolamento si stabilisce che i porticati aventi profondità di almeno metri 3, in quanto luogo riservato al solo transito delle persone indipendentemente dalla zona commerciale in cui si trovano, siano asseverati alle aree pedonali,
4. Nei porticati di cui al comma precedente è ammissibile l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al presente articolo, anche in aree prospicienti il locale e non solo adiacenti, fatto comunque salva la necessità di mantenere costantemente fruibile ai pedoni una porzione di suolo non inferiore a metri due di profondità

5. Nelle aree pedonali e nei porticati è possibile delimitare lo spazio in concessione con la sola installazione di semplici pareti divisorie, a condizione che le stesse risultino inamovibili e di altezza non inferiore a metri 1. Qualora l'altezza della parete divisoria fosse superiore ai limiti minimi stabiliti, la quota eccedente deve essere di materiale trasparente.
6. In deroga a quanto previsto all'articolo 5 lettera a) del regolamento comunale per l'installazione di dehors, è ammessa l'occupazione di aree o spazi che superino nelle dimensioni il fronte strada dell'immobile commerciale, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - lo spazio che si intende occupare NON deve essere prospiciente un portone o l'ingresso di una abitazione privata,
 - il richiedente l'autorizzazione deve ottenere:
 - a) assenso scritto del proprietario o dell'affittuario del locale adiacente dinnanzi al quale vuole estendere l'occupazione
 - b) assenso scritto da parte del condominio dell'immobile nel quale il locale adiacente si colloca qualora diverso dal proprio,
 - il richiedente l'autorizzazione deve sottoscrivere specifico atto di sottomissione nel quale si impegna a rimuovere entro un termine prefissato il manufatto installato, qualora espressamente richiesto dal proprietario o affittuario del locale commerciale ovvero dal condominio
7. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 21 della L.R. n. 16 del 06/06/2008, in quanto applicabili anche alle attività commerciali, si specifica che per l'installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa temporanea di occupazione di suolo pubblico, il concetto di temporaneità viene individuato in un periodo massimo di quattro giorni consecutivi, ripetibili non più di due volte nell'anno solare. Le occupazioni per le installazioni di manufatti che si protraggono oltre detti termini assumeranno carattere di stagionalità o permanenza;
8. In deroga a quanto stabilito al comma precedente viene fatta salva la possibilità di autorizzare occupazione temporanea con manufatti, per un periodo comunque non superiore a giorni 120, in caso di comprovate necessità causate da eventi imprevedibili, possibilità che può essere concessa un'unica volta per sempre

CAPO III LE ATTIVITA' STAGIONALI

Articolo 27

La domanda di autorizzazione

1. I soggetti interessati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande, devono presentare istanza in carta legale al Comune, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 13;
2. Le procedure amministrative attinenti all'attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande sono regolamentate al Capo I - i procedimenti amministrativi

Articolo 28

Il periodo di apertura

1. Gli esercizi stagionali di somministrazione di alimenti e bevande possono esercitare l'attività per un periodo massimo di giorni 210 all'anno anche non consecutivi,
2. Il periodo minimo di apertura è stabilito in giorni 60 consecutivi,
3. Il titolare dell'attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande è tenuto a comunicare con cadenza annuale e prima dell'avvio dell'attività stagionale i periodi di apertura al Comune,
4. Nel caso in cui l'attività stagionale si svolga in locali ovvero in aree di proprietà del demanio comunale o di altra pubblica amministrazione, il periodo di apertura dell'esercizio sarà subordinato all'assenso dell'Ente proprietario, che dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al comma 3,

CAPO IV

LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 29

La dichiarazione di inizio attività

1. Sono sottoposte alle procedure di cui all'articolo 18 comma 1 della L.R. n. 1/2007, e pertanto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ed alla comunicazione di inizio dell'attività, gli esercizi di somministrazione che esercitano l'impresa commerciale:
 - a. nel domicilio del consumatore,
 - b. in forma temporanea,
 - c. congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago,
 - d. nelle mense aziendali e negli spacci annesse alle aziende, amministrazioni enti e scuole qualora l'attività sia esercitata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti,
 - e. nella case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti senza fini di lucro ed in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali,
 - f. nei musei, teatri, sale da concerto e sale per convegni;
2. L'attività di somministrazione potrà essere legittimamente avviata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività e non oltre sei mesi dalla stessa. Dell'avvio dell'attività, l'interessato deve dare specifica comunicazione al Comune;
3. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 del L.R. 1/07, si stabiliscono i contenuti della dichiarazione e della comunicazione secondo gli schemi allegati sub lettera g) e sub lettera h) al presente provvedimento,

<p>TITOLO IV LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE A PIANIFICAZIONE</p>

Articolo 30

Le tipologie

1. Non sono sottoposte alla pianificazione comunale prevista all'articolo 55 comma 2 della Legge Regionale n. 1/2007, le attività di somministrazione effettuate:
 - a. negli esercizi nei quali la somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed esercizi similari,
 - b. negli esercizi situati all'interno di aree di servizio extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, a condizione che non abbiano accesso dalla pubblica via, e sui mezzi di trasporto,
 - c. negli esercizi posti nell'ambito di impianti di distribuzione solamente nel caso in cui siano dotati di apparecchiature self service post pagamento,
 - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole,
 - e. senza fini di lucro nella case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali,
 - f. all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e congressi;
 - g. in forma temporanea,
2. Così come indicato al precedente articolo 28 le attività elencate al comma precedente possono essere intraprese previa presentazione della dichiarazione di inizio attività e dalla comunicazione di inizio dell'attività.

Articolo 31

L'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e di intrattenimento e svago

1. Non è sottoposta alla programmazione comunale l'attività di somministrazione esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento, esclusivamente nel caso in cui :
 - a. la superficie destinata all' intrattenimento sia almeno tre quarti della superficie totale dell'attività, con esclusione degli spazi destinati a retro, magazzini, uffici e locali di servizio,
 - b. l'attività di somministrazione sia effettuata prevalentemente nei confronti delle persone che usufruiscono dell'attività di intrattenimento, intendendo in tal senso il parametro del 50% più uno dei clienti,
 - c. l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente durante gli orari di apertura del locale di intrattenimento,
2. E' altresì consentito l'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e di intrattenimento a condizione che il locale di somministrazione non abbia accesso diretto dalla pubblica via
3. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al primo comma, concretizza esercizio abusivo dell'attività pubblica di somministrazione ed è sanzionabile ai sensi di legge;

Articolo 32

Musei, teatri, sale convegni e congressi

1. All'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e sale congressi, è consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione a condizione che :
 - a. la superficie destinata alla somministrazione non superi il 15% della superficie totale della struttura culturale e ricreativa,
 - b. il locale di somministrazione si trovi all'interno dell'unità immobiliare e non abbia accesso diretto dalla pubblica via,
 - c. l'attività di somministrazione sia effettuata esclusivamente negli orari di effettuazione delle manifestazioni ricreative e o culturali
2. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al primo comma, concretizza esercizio abusivo dell'attività pubblica di somministrazione ed è sanzionabile ai sensi di legge;

TITOLO V GLI ORARI E TURNI DI APERTURA

Articolo 33

Gli esercizi di somministrazione

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi dell'articolo 55 della L.R. n. 1/2007, possono restare aperti al pubblico per un minimo di 5 ore giornaliere e fino ad un massimo di 24 ore giornaliere,
2. E' facoltà dell'esercente effettuare orario continuato ovvero la chiusura intermedia del locale ed effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale;

Articolo 34

Le attività accessorie

2. Le attività accessorie elencate all'articolo 23 comma 1 lettera a), b) e c) possono essere effettuate senza limitazioni orarie durante tutto il periodo di apertura del locale in cui si collocano,
3. Al fine di prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica, si stabilisce che le attività accessorie elencate all'articolo 23 comma 1 lettere d) ed e) possono essere svolte esclusivamente nell'arco di tempo compreso tra le ore 15 e le ore 01 disponendo l'obbligo in capo al titolare o al gestore dell'esercizio di provvedere ad un radicale abbattimento dei livelli di emissione sonora a partire dalle ore 22,30 nei giorni feriali ed alle ore 23, 30 nelle giornate festive e prefestive;

Articolo 35

Gli esercizi di trattenimento e svago

1. Gli esercizi di trattenimento e svago di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) della L.R. n. 1/2007, possono restare aperti al pubblico per un minimo di 5 ore giornaliere e fino ad un massimo di 20 ore giornaliere,

2. Nell'ambito di detti limiti, ogni esercente l'attività può liberamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico fermo restando l'obbligo di chiusura per tutti gli esercizi nel periodo compreso tra le ore 4 e le ore 8,
3. E' facoltà dell'esercente effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale;

Articolo 36

La pubblicità dell'orario

1. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno anche in caso di esercizio chiuso:
 - a) L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio
 - b) La mezza giornata di chiusura infrasettimanale qualora effettuata
2. I titolari degli esercizi di somministrazione devono comunicare al Comune l'orario di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio e l'eventuale giorno di chiusura settimanale, qualora effettuato, con un anticipo di almeno sette giorni dall'adozione dell'orario, utilizzando i moduli appositamente predisposti dal competente ufficio Commercio,
3. Le eventuali successive variazioni devono essere comunicate con le medesime modalità.

Articolo 37

I turni di apertura obbligatori

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 116 comma 1 della L.R. n. 1/2007, il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, può stabilire fasce orarie di apertura obbligatoria degli esercizi di somministrazione, anche prevedendo speciali discipline per le singole zone commerciali già individuate al precedente articolo 5

TITOLO VI IL MONITORAGGIO DELLA RETE

Articolo 38

La denominazione degli esercizi

1. Le attività di somministrazione, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività inoltrata ai sensi del regolamento CE n. 852, possono assumere le seguenti denominazioni:
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina, pizzeria ed esercizi similari,
 - b) esercizio con cucina tipica ligure, ristorante, trattoria, osteria con cucina in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti della cucina tipica regionale,
 - c) tavole calde, self-service, fast food ed esercizi similari,
 - d) bar tavola fredda: esercizi in cui si somministrano bevande ed alimenti compresi i ridotti di gastronomia preconfezionati o precotti in cui la manipolazione dell'assemblaggio della farcitura e della riscaldamento,
 - e) bar, caffè e simili: esercizi in cui si somministrano prevalentemente bevande comprese quelle alcoliche nonché di dolci e spuntini,
 - f) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia ed esercizi similari: esercizi in cui si somministrano bevande ed un'ampia gamma di generi di pasticceria e gelateria,
 - g) Birrerie, pub, enoteche, sale da the ed esercizi similari: esercizi specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande

2. La denominazione di cui all'articolo precedente ha validità ai soli fini del monitoraggio delle attività di somministrazione alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione prevista all'articolo 55 comma 11 della Legge Regionale n. 1/2007;

Articolo 39

La comunicazione dell'interessato

1. Il titolare dell'attività deve comunicare al comune la denominazione di riferimento tra quelle elencate all'articolo precedente;

2. Nel caso in cui l'esercizio risulti articolato su più reparti, il titolare dell'attività deve segnalare l'attività prevalente intendendo in tal senso l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione;

Articolo 40

La trasmissione dei dati

1. Il comune, in ossequio a quanto previsto all'articolo 55 comma 11 della L.R. n. 1/2007, provvede a trasmettere con cadenza semestrale, e precisamente nei mesi di luglio e di gennaio, i dati relativi al rilascio delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione alimenti e bevande;

2. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 del L.R. 1/07, si stabiliscono i contenuti della comunicazione secondo lo schema allegato sub lettera i) al presente provvedimento,

TITOLO VII
LE ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE ALIMENTI
GLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE
CONSUMO SUL POSTO

Articolo 41

Le attività artigianali

2. Alle imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 3, che operano nel settore alimentare, è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione al fine del loro consumo immediato sul posto,
3. Sono comprese in tale elencazione:
 - i panifici
 - i produttori di prodotti da forno, (pizza, focaccia, farinata)
 - i produttori di prodotti di gastronomia
 - le frigittorie,
 - i pasticceri,
 - i gelatai,
 - gli esercizi simili, quali ad esempio le bruschetterie, le piadinerie, le yougurterie

Articolo 42

Il consumo immediato sul posto

1. Il consumo immediato sul posto può essere effettuato a condizione che:
 - a. i locali in cui si svolge tale attività siano quelli di produzione ovvero altri locali o aree aperte comunicanti e/o adiacenti;
 - b. sia escluso il servizio assistito di somministrazione, intendendo in tal senso l'assistenza dell'esercente nella scelta del prodotto ed il servizio al tavolo;
 - c. siano presenti nel locale solo piani di appoggio e sgabelli o tavolini porta consumazione con altezza non inferiore a metri 1,10
 - d. siano presenti nel locale solo panchine escludendo la possibilità di posizionare sedie di qualsivoglia materiale ed altezza
 - e. siano fornite solo stoviglie e posate in plastica monouso e tovaglioli di carta,
2. Al fine dell'individuazione dello spazio del locale artigianale da riservare al consumo sul posto, si stabilisce che tale superficie non può, in nessun caso, eccedere la quota del 25% della superficie totale dell'esercizio dando nel contempo atto che tale spazio non potrà avere dimensioni inferiori a m.q. 2,
3. Le aree o gli spazi aperti da destinare all'attività di consumo sul posto devono avere le seguenti caratteristiche:
 - non possono superare nella superficie totale, la superficie dell'esercizio commerciale al netto dei locali di servizio,
 - non possono superare l'ampiezza fronte strada dell'immobile a cui si riferiscono ed innanzi al quale le stesse sono localizzate, fatte salve le deroghe di cui al successivo comma 4,
 - essere adiacenti o pertinenti all'esercizio commerciale,

4. E' ammessa l'occupazione di aree o spazi che superino nelle dimensioni il fronte strada dell'immobile commerciale, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - lo spazio che si intende occupare NON deve essere prospiciente un portone o l'ingresso di una abitazione privata,
 - il richiedente l'autorizzazione deve ottenere:
 - a) assenso scritto del proprietario o dell'affittuario del locale adiacente dinnanzi al quale vuole estendere l'occupazione
 - b) assenso scritto da parte del condominio dell'immobile nel quale il locale adiacente si colloca qualora diverso dal proprio,
 - il richiedente l'autorizzazione deve sottoscrivere specifico atto di sottomissione nel quale si impegna a rimuovere entro un termine prefissato il manufatto installato, qualora espressamente richiesto dal proprietario o affittuario del locale commerciale ovvero dal condominio
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico non potrà in alcun caso trasferita al nuovo titolare e/o gestore dell'attività il quale, qualora interessato, dovrà avviare una nuova procedura per la concessione all'occupazione di suolo pubblico,
6. Ai soli fini igienico sanitari, si stabilisce che l'attività di consumo sul posto potrà essere legittimamente intrapresa solo dopo aver presentato a questa Amministrazione apposito modulo per la notifica delle variazioni significative di impresa del settore alimentare già registrata,
7. Le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche all'attività di vendita del settore alimentare esercitata nella forma di esercizio di vicinato;

Articolo 43

Attività di vendita

1. Nel caso in cui il titolare dell'impresa artigiana del settore alimentare voglia estendere la propria tipologia di vendita anche a prodotti alimentari non di propria produzione, quali ad esempio acqua e bibite in genere, dovrà porsi in regola con le regole che disciplinano l'attività di commercio al dettaglio su aree private ,
2. I requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare, sono quelli previsti all'articolo 13, comma 1 lettera b) della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1;

TITOLO VIII LE PROCEDURE SANZIONATORIE

Articolo 44

Disposizioni generali

1. In merito alla procedura sanzionatoria, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 142 e 144 della L.R. n. 1/2007

Articolo 45

La decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, decade quando ricorrono le circostanze indicate all'articolo 145 comma 1 della Legge Regionale n. 1/2007,

Articolo 46

La revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande può essere revocata nel caso in cui il titolare dell'attività non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 55 comma 6 della L.R. n. 1/2007, ovvero non provveda ad adeguare il locale e gli eventuali spazi aperti, a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle norme edilizie ed urbanistiche, ai parametri qualitativi, alle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, di inquinamento acustico, qualora occorrenti, di prevenzione incendi, e di sorvegliabilità
2. Analoga procedura verrà avviata nel caso in cui il titolare dell'attività non provveda, nei medesimi termini, alla presentazione della richiesta di proroga indicata all'articolo 17 del presente regolamento,
3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione sarà emesso previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990, e potrà essere disposto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione;
4. Il procedimento di revoca può essere sospeso o archiviato qualora l'interessato dimostri di avere avviato le relative procedure amministrative per la regolarizzazione della propria posizione
5. Nel caso in cui le procedure amministrative avviate per uniformare l'attività alle prescrizioni impartite, non abbiano esito favorevole e cioè il titolare dell'autorizzazione non risulti in possesso dei requisiti necessari per la regolarizzazione, la revoca verrà immediatamente eseguita.

ALLEGATO B) alla programmazione degli esercizi di somministrazione

ZONA 1 - LITORANEA

LE DIMENSIONI DELL'ESERCIZIO

La superficie di un esercizio commerciale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, sia esso collocato su aree private o pubbliche, non può essere in nessun caso inferiore ai mq. 50 di cui non meno di 2/3 da riservare a superficie di somministrazione così come individuata all'articolo 50 c. 1, lett. b) della L.R. n. 1/2007

LE CARATTERISTICHE DEGLI INFISSI

Gli infissi dei locali commerciali devono essere in materiale ligneo o metallico con partizione e colore adeguato allo stile dell'immobile in cui si colloca.

Non è ammessa la posa in opera di manufatti che per colore e caratteristiche risultino in netto contrasto con l'aspetto architettonico della zona e dell'edificio in cui insediano

LE INSEGNE DI ESERCIZIO

Le insegne di esercizio devono essere progettate in funzione dell'ambiente architettonico in cui si inseriscono, con materiali colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti

Per quanto non espressamente detto si fa rinvio alle norme dell'articolo 50 del vigente regolamento edilizio e per quanto di competenza, al codice della strada

AREE APERTE

Le aree aperte destinate alla somministrazione alimenti e bevande, fatte salve tutte le indicazioni di cui al regolamento comunale per l'installazione dei dehors e delle norme del presente piano di localizzazione, non possono in nessun caso avere dimensioni superiori alla superficie di somministrazione del locale commerciale, calcolata al netto degli spazi di servizio

TENDE SOLARI

Le tende solari poste a protezione degli esercizi commerciali, devono:

- aggettare su spazi pubblici solo pedonali,
- non occultare la segnaletica stradale
- non sporgere oltre metri 1,50 dalla linea basamentale degli edifici ed essere alte ad un'altezza non inferiore a mt. 2,10,
- essere contenute entro il vano della porta o delle vetrine
- essere in armonia, nei colori e nell'architettura, con l'ambiente e gli edifici circostanti

REQUISITI SANITARI

Al fine della determinazione dei requisiti sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività occorre fare espresso rinvio all'attività esercitata nel locale commerciale.

Nei locali in cui si effettua sola somministrazione di bevande e di cibi freddi o precotti, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. almeno n. 1 servizio igienico di dimensioni non inferiori a mq. 1,50 dotato di:
 - locale antibagno con lavabo fornito di acqua calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura.
 - Adeguato rivestimento delle pareti del servizio igienico e dell'antibagno con piastrelle o altro idoneo materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di mt. 1,80 dal suolo
 - Pavimento lavabile, impermeabile e levigato.
 - Superficie finestrata di almeno mq. 0,50, ovvero, in alternativa idoneo impianto di aspirazione meccanica

- b. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- c. Zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- d. Almeno una vetrina di esposizione degli alimenti apribile solo dalla parte dell'addetto

Nei locali in cui si effettua attività di ristorazione, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Almeno n. 1 servizio igienico per il pubblico dotato delle medesime caratteristiche già specificate per gli esercizi che effettuano sola somministrazione
- b. Almeno n. 1 servizio igienico riservato al personale corrispondente ai requisiti previsti per il servizio igienico riservato al pubblico che non abbia accesso diretto dal locale cucina,
- c. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- d. Un locale o un vano spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- e. Un locale preparazione dotato dei seguenti reparti:
 - Manipolazione e preparazione alimenti
 - cottura
 - lavaggio

nel caso in cui il locale di somministrazione in cui si svolge attività di ristorazione risulti collocato, in tutto o in parte, in un edificio di civile abitazione ovvero sia localizzato ad una distanza inferiore ai metri 10 dalle abitazioni circostanti, oltre al rispetto di tutti i predetti requisiti, dovrà anche dimostrare il possesso di:

- f. Sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori posto in corrispondenza del punto cottura da canalizzare in canne fumarie aventi sbocco sopra il colmo del tetto dell'edificio in cui si colloca il locale cucina e di altezza adeguata a salvaguardia delle abitazioni circostanti, situate ad una distanza di 10 metri dal punto di emissione,
- g. Porta di separazione tra il locale cucina e la sala di somministrazione munita di sistema automatico di chiusura
- h. Sistema di ventilazione meccanica forzata da collocare nei locali cucina che consenta in maniera costante il ricambio dell'aria, la climatizzazione dei locali e la tenuta costante dell'aria del locale cucina in leggera depressione rispetto alla sala di somministrazione, in modo da consentire la costante chiusura delle finestre del locale cucina;

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tutti i locali di nuova apertura dovranno osservare le speciali disposizioni riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantire agevole ed adeguata accessibilità dei soggetti handicappati sia per quanto riguarda il locale di somministrazione che i servizi igienici

INQUINAMENTO ACUSTICO

I locali di somministrazione collocati al piano terreno e/o al piano primo di un edificio di civile abitazione, devono essere dotati di idonei sistemi di abbattimento dei rumori, installati nel rispetto della vigente disciplina in materia di inquinamento acustico, che garantiscano il contenimento a livelli accettabili dei rumori prodotti dall'attività

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

La distanza dal punto di intersezione, calcolata come previsto all'articolo 12 dovrà essere misurata dalla soglia di ingresso del locale

SUB ZONA 1/a - arenile

La sub zona 1/a - arenile, risulta per un'ampia porzione oggetto di specifico Strumento Urbanistico Attuativo in cui sono dettagliate le volumetrie degli edifici ed i materiali utilizzabili per la loro costruzione. La porzione di sub zona direttamente interessata dallo SUA è l'arenile e le attività ivi insediabili direttamente collegate alla balneazione.

Nelle aree non disciplinate dallo SUA per interventi su edifici esistenti si rimanda sotto il profilo urbanistico e paesistico alle norme del vigente strumento urbanistico. I nuovi interventi saranno consentiti solo in conformità agli strumenti di pianificazione per l'area costiera (schema di assetto urbanistico del fronte urbano-portuale) in fase di approvazione.

Oltre alle precitate norme di attuazione, l'insediamento di esercizi di somministrazione nella sub zona 1/a - arenile, è subordinato al rispetto dei seguenti parametri di ordine qualitativo:

REQUISITI SANITARI

Al fine della determinazione dei requisiti sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività occorre fare espresso rinvio all'attività esercitata nel locale commerciale.

Nei locali in cui si effettua sola somministrazione di bevande e di cibi freddi o precotti, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. almeno n. 1 servizio igienico di dimensioni non inferiori a mq. 1,50 dotato di:
 - locale antibagno con lavabo fornito di acqua calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura.
 - Adeguato rivestimento delle pareti del servizio igienico e dell'antibagno con piastrelle o altro idoneo materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di mt. 1,80 dal suolo
 - Pavimento lavabile, impermeabile e levigato.
 - Superficie finestrata di almeno mq. 0,50, ovvero, in alternativa idoneo impianto di aspirazione meccanica
- b. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- c. Zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- d. Almeno una vetrina di esposizione degli alimenti apribile solo dalla parte dell'addetto

Nei locali in cui si effettua attività di ristorazione, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Almeno n. 1 servizio igienico per il pubblico dotato delle medesime caratteristiche già specificate per gli esercizi che effettuano sola somministrazione
- b. Almeno n. 1 servizio igienico riservato al personale corrispondente ai requisiti previsti per il servizio igienico riservato al pubblico che non abbia accesso diretto dal locale cucina,
- c. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- d. Un locale o un vano spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- e. Un locale preparazione dotato dei seguenti reparti:
 - Manipolazione e preparazione alimenti
 - cottura
 - lavaggio

nel caso in cui il locale di somministrazione in cui si svolge attività di ristorazione risulti collocato, in tutto o in parte, in un edificio di civile abitazione ovvero sia localizzato ad una distanza inferiore ai metri 10 dalle abitazioni circostanti, oltre al rispetto di tutti i predetti requisiti, dovrà anche dimostrare il possesso di:

- f. Sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori posto in corrispondenza del punto cottura da canalizzare in canne fumarie aventi sbocco sopra il colmo del tetto dell'edificio in cui si colloca il locale cucina e di altezza adeguata a salvaguardia delle abitazioni circostanti, situate ad una distanza di 10 metri dal punto di emissione,
- g. Porta di separazione tra il locale cucina e la sala di somministrazione munita di sistema automatico di chiusura
- h. Sistema di ventilazione meccanica forzata da collocare nei locali cucina che consenta in maniera costante il ricambio dell'aria, la climatizzazione dei locali e la tenuta costante dell'aria del locale cucina in leggera depressione rispetto alla sala di somministrazione, in modo da consentire la costante chiusura delle finestre del locale cucina;

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tutti i locali di nuova apertura dovranno osservare le speciali disposizioni riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantire agevole ed adeguata accessibilità dei soggetti handicappati sia per quanto riguarda il locale di somministrazione che i servizi igienici

INQUINAMENTO ACUSTICO

I locali di somministrazione collocati al piano terreno e/o al piano primo di un edificio di civile abitazione, devono essere dotati di idonei sistemi di abbattimento dei rumori, installati nel rispetto della vigente disciplina in materia di inquinamento acustico, che garantiscano il contenimento a livelli accettabili dei rumori prodotti dall'attività

SUB ZONA 1/b - Zona di sviluppo portuale

La sub-zona in oggetto è costituita dai comparti D1 e D2 e dalla zona S16 così come individuati e disciplinati rispettivamente dallo Schema di Assetto Urbanistico del Fronte urbano Portuale e dallo Schema di Assetto Urbanistico relativo al Settore 2 “foce del segno” del distretto 1 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento dell’Area Centrale Ligure.

Oltre alle precitate norme di attuazione, l’insediamento di esercizi di somministrazione nella sub zona 1/b - zona di sviluppo portuale, è subordinato al rispetto dei seguenti parametri di ordine qualitativo:

REQUISITI SANITARI

Al fine della determinazione dei requisiti sanitari necessari per lo svolgimento dell’attività occorre fare espresso rinvio all’attività esercitata nel locale commerciale.

Nei locali in cui si effettua sola somministrazione di bevande e di cibi freddi o precotti, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. almeno n. 1 servizio igienico di dimensioni non inferiori a mq. 1,50 dotato di:
 - locale antibagno con lavabo fornito di acqua calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura.
 - Adeguato rivestimento delle pareti del servizio igienico e dell’antibagno con piastrelle o altro idoneo materiale lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza di mt. 1,80 dal suolo
 - Pavimento lavabile, impermeabile e levigato.
 - Superficie finestrata di almeno mq. 0,50, ovvero, in alternativa idoneo impianto di aspirazione meccanica
- b. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- c. Zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- d. Almeno una vetrina di esposizione degli alimenti apribile solo dalla parte dell’addetto

Nei locali in cui si effettua attività di ristorazione, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Almeno n. 1 servizio igienico per il pubblico dotato delle medesime caratteristiche già specificate per gli esercizi che effettuano sola somministrazione
- b. Almeno n. 1 servizio igienico riservato al personale corrispondente ai requisiti previsti per il servizio igienico riservato al pubblico che non abbia accesso diretto dal locale cucina,
- c. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- d. Un locale o un vano spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- e. Un locale preparazione dotato dei seguenti reparti:
 - Manipolazione e preparazione alimenti
 - cottura
 - lavaggio

nel caso in cui il locale di somministrazione in cui si svolge attività di ristorazione risulti collocato, in tutto o in parte, in un edificio di civile abitazione ovvero sia localizzato ad una distanza inferiore ai metri 10 dalle abitazioni circostanti, oltre al rispetto di tutti i predetti requisiti, dovrà anche dimostrare il possesso di:

- f. Sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori posto in corrispondenza del punto cottura da canalizzare in canne fumarie aventi sbocco sopra il colmo del tetto dell’edificio in cui si

colloca il locale cucina e di altezza adeguata a salvaguardia delle abitazioni circostanti, situate ad una distanza di 10 metri dal punto di emissione,

- g. Porta di separazione tra il locale cucina e la sala di somministrazione munita di sistema automatico di chiusura
- h. Sistema di ventilazione meccanica forzata da collocare nei locali cucina che consenta in maniera costante il ricambio dell'aria, la climatizzazione dei locali e la tenuta costante dell'aria del locale cucina in leggera depressione rispetto alla sala di somministrazione, in modo da consentire la costante chiusura delle finestre del locale cucina;

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tutti i locali di nuova apertura dovranno osservare le speciali disposizioni riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantire agevole ed adeguata accessibilità dei soggetti handicappati sia per quanto riguarda il locale di somministrazione che i servizi igienici

INQUINAMENTO ACUSTICO

I locali di somministrazione collocati al piano terreno e/o al piano primo di un edificio di civile abitazione, devono essere dotati di idonei sistemi di abbattimento dei rumori, installati nel rispetto della vigente disciplina in materia di inquinamento acustico, che garantiscano il contenimento a livelli accettabili dei rumori prodotti dall'attività

ZONA 2 - INDUSTRIALE

LE DIMENSIONI DELL'ESERCIZIO

La superficie minima di un esercizio commerciale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, e di mq. 15 di cui almeno 2/3 da riservare a superficie di somministrazione così come individuata all'articolo 50 c. 1, lett. b) della L.R. n. 1/2007

E' ammesso lo svolgimento dell'attività di somministrazione mediante l'installazione di un chiosco bar a condizione che:

- Il fabbricato sia collocato ad una distanza minima dalle intersezioni di mt. 10
- La struttura sia arretrata rispetto alla sede stradale di almeno mt. 2
- La struttura, fatte comunque salve le dimensioni minime, sia idonea ad accogliere al suo interno la clientela,

LE CARATTERISTICHE DEGLI INFISSI

Gli infissi dei locali commerciali devono essere in materiale ligneo o metallico con partizione e colore adeguato allo stile dell'immobile in cui si colloca.

LE INSEGNE DI ESERCIZIO

Le insegne di esercizio devono essere progettate in funzione dell'ambiente architettonico in cui si inseriscono, con materiali colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti

Per quanto non espressamente detto si fa rinvio alle norme dell'articolo 50 del vigente regolamento edilizio

AREE APERTE

Le aree aperte destinate alla somministrazione alimenti e bevande, fatte salve tutte le indicazioni di cui al regolamento comunale per l'installazione dei dehors e del presente piano di localizzazione, non possono in nessun caso avere dimensioni superiori alla superficie del locale commerciale calcolata al netto degli spazi di servizio

LA DOTAZIONE DI PARCHEGGI

Ogni esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande insediato per nuova apertura ovvero per trasferimento o ampliamento di esercizio esistente, deve dotarsi di idonei spazi di parcheggio pertinenziale per la sosta dei mezzi per la clientela, definiti come in appresso:

$$\text{Superficie di parcheggio} = \text{superficie totale dell'esercizio} \times 1.50$$

stabilendo in numero di 3 POSTI AUTO il requisito minimo per il soddisfacimento del requisito richiesto, che dovrà essere eventualmente incrementato qualora le dimensioni più ampie del locale lo prevedano

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

La distanza dal punto di intersezione, calcolata come previsto all'articolo 12 dovrà essere misurata dalla soglia di ingresso del locale

TENDE SOLARI

Le tende solari poste a protezione degli esercizi commerciali, devono:

- aggettare su spazi pubblici solo pedonali,
- non occultare la segnaletica stradale
- non sporgere oltre metri 1,50 dalla linea basamentale degli edifici ed essere alte ad un'altezza non inferiore a mt. 2,10,
- essere contenute entro il vano della porta o delle vetrine
- essere in armonia, nei colori e nell'architettura, con l'ambiente e gli edifici circostanti

REQUISITI SANITARI

Al fine della determinazione dei requisiti sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività occorre fare espresso rinvio all'attività esercitata nel locale commerciale.

Nei locali in cui si effettua sola somministrazione di bevande e di cibi freddi o precotti, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. almeno n. 1 servizio igienico di dimensioni non inferiori a mq. 1,50 dotato di:
 - locale antibagno con lavabo fornito di acqua calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura.
 - Adeguato rivestimento delle pareti del servizio igienico e dell'antibagno con piastrelle o altro idoneo materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di mt. 1,80 dal suolo
 - Pavimento lavabile, impermeabile e levigato.
 - Superficie finestrata di almeno mq. 0,50, ovvero, in alternativa idoneo impianto di aspirazione meccanica
- b. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- c. Zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- d. Almeno una vetrina di esposizione degli alimenti apribile solo dalla parte dell'addetto

Nei locali in cui si effettua attività di ristorazione, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Almeno n. 1 servizio igienico per il pubblico dotato delle medesime caratteristiche già specificate per gli esercizi che effettuano sola somministrazione
- b. Almeno n. 1 servizio igienico riservato al personale corrispondente ai requisiti previsti per il servizio igienico riservato al pubblico che non abbia accesso diretto dal locale cucina,
- c. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- d. Un locale o un vano spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- e. Un locale preparazione dotato dei seguenti reparti:
 - Manipolazione e preparazione alimenti
 - cottura
 - lavaggio

nel caso in cui il locale di somministrazione in cui si svolge attività di ristorazione risulti collocato, in tutto o in parte, in un edificio di civile abitazione ovvero sia localizzato ad una distanza inferiore ai metri 10 dalle abitazioni circostanti, oltre al rispetto di tutti i predetti requisiti, dovrà anche dimostrare il possesso di:

- f. Sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori posto in corrispondenza del punto cottura da canalizzare in canne fumarie aventi sbocco sopra il colmo del tetto dell'edificio in cui si colloca il locale cucina e di altezza adeguata a salvaguardia delle abitazioni circostanti, situate ad una distanza di 10 metri dal punto di emissione,
- g. Porta di separazione tra il locale cucina e la sala di somministrazione munita di sistema automatico di chiusura
- h. Sistema di ventilazione meccanica forzata da collocare nei locali cucina che consenta in maniera costante il ricambio dell'aria, la climatizzazione dei locali e la tenuta costante dell'aria del locale cucina in leggera depressione rispetto alla sala di somministrazione, in modo da consentire la costante chiusura delle finestre del locale cucina;

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tutti i locali di nuova apertura dovranno osservare le speciali disposizioni riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantire agevole ed adeguata accessibilità dei soggetti handicappati sia per quanto riguarda il locale di somministrazione che i servizi igienici

INQUINAMENTO ACUSTICO

I locali di somministrazione collocati al piano terreno e/o al piano primo di un edificio di civile abitazione, devono essere dotati di idonei sistemi di abbattimento dei rumori, installati nel rispetto della vigente disciplina in materia di inquinamento acustico, che garantiscano il contenimento a livelli accettabili dei rumori prodotti dall'attività

SUB ZONA 2/a - Le Terrazze di Vado

La sub zona 2/a – Le Terrazze di Vado, occupa una porzione dello Strumento Urbanistico Attuativo che ha istituito la zona S16 bis e disciplinato volumetrie e tipologia degli edifici di nuova costruzione. Oltre al rispetto delle norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Attuativo l'insediamento di esercizi di somministrazione nella sub zona 2/a - Le Terrazze di Vado, è subordinato al rispetto dei seguenti parametri di ordine qualitativo:

REQUISITI SANITARI

Al fine della determinazione dei requisiti sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività occorre fare espresso rinvio all'attività esercitata nel locale commerciale.

Nei locali in cui si effettua sola somministrazione di bevande e di cibi freddi o precotti, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. almeno n. 1 servizio igienico di dimensioni non inferiori a mq. 1,50 dotato di:
 - locale antibagno con lavabo fornito di acqua calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura.
 - Adeguato rivestimento delle pareti del servizio igienico e dell'antibagno con piastrelle o altro idoneo materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di mt. 1,80 dal suolo
 - Pavimento lavabile, impermeabile e levigato.
 - Superficie finestrata di almeno mq. 0,50, ovvero, in alternativa idoneo impianto di aspirazione meccanica
- b. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- c. Zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- d. Almeno una vetrina di esposizione degli alimenti apribile solo dalla parte dell'addetto

Nei locali in cui si effettua attività di ristorazione, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Almeno n. 1 servizio igienico per il pubblico dotato delle medesime caratteristiche già specificate per gli esercizi che effettuano sola somministrazione
- b. Almeno n. 1 servizio igienico riservato al personale corrispondente ai requisiti previsti per il servizio igienico riservato al pubblico che non abbia accesso diretto dal locale cucina,
- c. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- d. Un locale o un vano spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- e. Un locale preparazione dotato dei seguenti reparti:
 - Manipolazione e preparazione alimenti
 - Cottura
 - lavaggio
- f. idoneo sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori posto in corrispondenza del punto cottura da canalizzare in canne fumarie aventi sbocco sopra il colme del tetto dell'edificio medesimo

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tutti i locali di nuova apertura dovranno osservare le speciali disposizioni riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantire agevole ed adeguata accessibilità dei soggetti handicappati sia per quanto riguarda il locale di somministrazione che i servizi igienici

SUB ZONA 2/b - San Genesio e Bossarino

L'apertura a qualsiasi titolo di esercizi di somministrazione alimenti e bevande nelle frazioni di San Genesio e Bossarino è ammesso nel rispetto dei parametri qualitativi già individuati per la [ZONA 1 - Litoranea](#) con eccezione delle disposizioni che riguardano le dimensioni dell'esercizio che per la zona sub 2/b sono stabilite in mq. 20.

ZONA 3 - ENTROTERRA

LE DIMENSIONI DELL'ESERCIZIO

La superficie di un esercizio commerciale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, sia esso collocato su aree private o pubbliche, non può essere in nessun caso inferiore ai mq. 15 di cui almeno 2/3 da riservare a superficie di somministrazione così come individuata all'articolo 50 c. 1, lett. b) della L.R. n. 1/2007

Nel caso in cui l'imprenditore intenda esercitare attività congiunta di somministrazione e di commercio di prodotti del settore alimentare, la superficie minima prevista per l'attività di somministrazione sarà ridotta a mq. 7;

LE CARATTERISTICHE DEGLI INFISSI

Gli infissi dei locali commerciali devono essere in materiale ligneo o metallico con partizione e colore adeguato allo stile dell'immobile in cui si colloca.

LE INSEGNE DI ESERCIZIO

Le insegne di esercizio devono essere progettate in funzione dell'ambiente architettonico in cui si inseriscono, con materiali colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti

Per quanto non espressamente detto si fa rinvio alle norme dell'articolo 50 del vigente regolamento edilizio

AREE APERTE

Le aree aperte destinate alla somministrazione alimenti e bevande, fatte salve tutte le indicazioni di cui al regolamento comunale per l'installazione dei dehors e delle norme del presente piano di localizzazione, non possono in nessun caso avere dimensioni superiori alla superficie del locale commerciale calcolata al netto degli spazi di servizio

TENDE SOLARI

Le tende solari poste a protezione degli esercizi commerciali, devono:

- aggettare su spazi pubblici solo pedonali,
- non occultare la segnaletica stradale
- non sporgere oltre metri 1,50 dalla linea basamentale degli edifici ed essere alte ad un'altezza non inferiore a mt. 2,10,
- essere contenute entro il vano della porta o delle vetrine
- essere in armonia, nei colori e nell'architettura, con l'ambiente e gli edifici circostanti

REQUISITI SANITARI

Al fine della determinazione dei requisiti sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività occorre fare espresso rinvio all'attività esercitata nel locale commerciale.

Nei locali in cui si effettua sola somministrazione di bevande e di cibi freddi o precotti, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. almeno n. 1 servizio igienico di dimensioni non inferiori a mq. 1,50 dotato di:
 - locale antibagno con lavabo fornito di acqua calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura.
 - Adeguato rivestimento delle pareti del servizio igienico e dell'antibagno con piastrelle o altro idoneo materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di mt. 1,80 dal suolo
 - Pavimento lavabile, impermeabile e levigato.

- Superficie finestrata di almeno mq. 0,50, ovvero, in alternativa idoneo impianto di aspirazione meccanica
- b. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- c. Zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- d. Almeno una vetrina di esposizione degli alimenti apribile solo dalla parte dell'addetto

Nei locali in cui si effettua attività di ristorazione, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Almeno n. 1 servizio igienico per il pubblico dotato delle medesime caratteristiche già specificate per gli esercizi che effettuano sola somministrazione
- b. Almeno n. 1 servizio igienico riservato al personale corrispondente ai requisiti previsti per il servizio igienico riservato al pubblico che non abbia accesso diretto dal locale cucina,
- c. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- d. Un locale o un vano spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- e. Un locale preparazione dotato dei seguenti reparti:
 - Manipolazione e preparazione alimenti
 - cottura
 - lavaggio

nel caso in cui il locale di somministrazione in cui si svolge attività di ristorazione risulti collocato, in tutto o in parte, in un edificio di civile abitazione ovvero sia localizzato ad una distanza inferiore ai metri 10 dalle abitazioni circostanti, oltre al rispetto di tutti i predetti requisiti, dovrà anche dimostrare il possesso di:

- f. Sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori posto in corrispondenza del punto cottura da canalizzare in canne fumarie aventi sbocco sopra il colmo del tetto dell'edificio in cui si colloca il locale cucina e di altezza adeguata a salvaguardia delle abitazioni circostanti, situate ad una distanza di 10 metri dal punto di emissione,
- g. Porta di separazione tra il locale cucina e la sala di somministrazione munita di sistema automatico di chiusura
- h. Sistema di ventilazione meccanica forzata da collocare nei locali cucina che consenta in maniera costante il ricambio dell'aria, la climatizzazione dei locali e la tenuta costante dell'aria del locale cucina in leggera depressione rispetto alla sala di somministrazione, in modo da consentire la costante chiusura delle finestre del locale cucina;

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tutti i locali di nuova apertura dovranno osservare le speciali disposizioni riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantire agevole ed adeguata accessibilità dei soggetti handicappati sia per quanto riguarda il locale di somministrazione che i servizi igienici

INQUINAMENTO ACUSTICO

I locali di somministrazione collocati al piano terreno e/o al piano primo di un edificio di civile abitazione, devono essere dotati di idonei sistemi di abbattimento dei rumori, installati nel rispetto della vigente disciplina in materia di inquinamento acustico, che garantiscano il contenimento a livelli accettabili dei rumori prodotti dall'attività

ZONA 4 - ZONE COLLINARI

E' intendimento di questa Amministrazione porre in atto misure di sostegno agli imprenditori che manifestano la volontà di insediarsi nelle zone collinari di Vado Ligure e per questo si ritiene opportuno limitare al rispetto dei requisiti sanitari, delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'inquinamento acustico, l'apertura a qualsiasi titolo e/o l'ampliamento di esercizi di somministrazione alimenti e bevande

L'imprenditore che intende attivare un esercizio di somministrazione nelle zone collinari, deve quindi dimostrare il rispetto dei soli:

REQUISITI SANITARI

Al fine della determinazione dei requisiti sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività occorre fare espresso rinvio all'attività esercitata nel locale commerciale.

Nei locali in cui si effettua sola somministrazione di bevande e di cibi freddi o precotti, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. almeno n. 1 servizio igienico di dimensioni non inferiori a mq. 1,50 dotato di:
 - locale antibagno con lavabo fornito di acqua calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura.
 - Adeguato rivestimento delle pareti del servizio igienico e dell'antibagno con piastrelle o altro idoneo materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di mt. 1,80 dal suolo
 - Pavimento lavabile, impermeabile e levigato.
 - Superficie finestrata di almeno mq. 0,50, ovvero, in alternativa idoneo impianto di aspirazione meccanica
- b. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- c. Zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- d. Almeno una vetrina di esposizione degli alimenti apribile solo dalla parte dell'addetto

Nei locali in cui si effettua attività di ristorazione, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Almeno n. 1 servizio igienico per il pubblico dotato delle medesime caratteristiche già specificate per gli esercizi che effettuano sola somministrazione
- b. Almeno n. 1 servizio igienico riservato al personale corrispondente ai requisiti previsti per il servizio igienico riservato al pubblico che non abbia accesso diretto dal locale cucina,
- c. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- d. Un locale o un vano spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- e. Un locale preparazione dotato dei seguenti reparti:
 - Manipolazione e preparazione alimenti
 - cottura
 - lavaggio

nel caso in cui il locale di somministrazione in cui si svolge attività di ristorazione risulti collocato, in tutto o in parte, in un edificio di civile abitazione ovvero sia localizzato ad una distanza inferiore ai metri 10 dalle abitazioni circostanti, oltre al rispetto di tutti i predetti requisiti, dovrà anche dimostrare il possesso di:

- f. Sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori posto in corrispondenza del punto cottura da canalizzare in canne fumarie aventi sbocco sopra il colmo del tetto dell'edificio in cui si colloca il locale cucina e di altezza adeguata a salvaguardia delle abitazioni circostanti, situate ad una distanza di 10 metri dal punto di emissione,
- g. Porta di separazione tra il locale cucina e la sala di somministrazione munita di sistema automatico di chiusura
- h. Sistema di ventilazione meccanica forzata da collocare nei locali cucina che consenta in maniera costante il ricambio dell'aria, la climatizzazione dei locali e la tenuta costante dell'aria del locale cucina in leggera depressione rispetto alla sala di somministrazione, in modo da consentire la costante chiusura delle finestre del locale cucina;

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tutti i locali di nuova apertura dovranno osservare le speciali disposizioni riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantire agevole ed adeguata accessibilità dei soggetti handicappati sia per quanto riguarda il locale di somministrazione che i servizi igienici

INQUINAMENTO ACUSTICO

I locali di somministrazione collocati al piano terreno e/o al piano primo di un edificio di civile abitazione, devono essere dotati di idonei sistemi di abbattimento dei rumori, installati nel rispetto della vigente disciplina in materia di inquinamento acustico, che garantiscano il contenimento a livelli accettabili dei rumori prodotti dall'attività

ai fini di cui sopra dichiara

In caso di ditta individuale
<p><input type="radio"/> di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)</p> <p><input type="radio"/> Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007 (quadro autocertificazione)</p> <p><input type="radio"/> Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)"</p>

In caso di Società, associazione o altro organismo collettivo
<p><input type="radio"/> Di ricoprire l'incarico di _____(1) della Ditta suddetta;</p> <p><input type="radio"/> Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)</p> <p><input type="radio"/> Che i requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007 sono posseduti dal _____ che ha compilato in quadro autocertificazione</p> <p><input type="radio"/> Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)"</p> <p>Allega alla presente autocertificazione per il possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti individuati all'articolo 2 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (2)</p>

Rendo inoltre noto che in caso di mia assenza, l'attività verrà esercitata da _____ nat__ a _____ il _____ che agisce in qualità di _____(3) e che ha compilato il quadro autocertificazione per il possesso dei requisiti morali e/o professionali

Si allega alla presente istanza:

- Planimetria del locale in scala 1:100
- Certificazione o autocertificazione di conformità edilizia e di agibilità del locale
- Autocertificazione di congruità del locale ai parametri qualitativi di zona
- Autocertificazione di congruità del locale agli standard di parcheggio
- Certificato di prevenzione incendi o copia dell'istanza inoltrata ai VVFF di Savona

_____,li

firma

(1) specificare se legale rappresentante, socio accomandatario, amministratore, ecc.

(2) sono tenuti alla compilazione del quadro autocertificazione tutti i soci nelle SNC, i soci accomandatari in caso di SAS, gli amministratori in caso di SPA, SAPA, SRL, Soc.Coop.

(3) specificare se socio, dipendente o collaboratore familiare

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____ il _____
La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
in qualità di

- Titolare
- Delegato preposto all'attività commerciale

D I C H I A R A

di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2007 per la **somministrazione di alimenti e bevande**, e nel dettaglio

- per aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande presso _____ di _____ concluso il _____
- per aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel periodo dal _____ al _____ Iscrizione REA n. _____ del _____ CCIAA di _____
- per aver o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso :
 - l'impresa _____ di _____
dal _____ al _____
 - l'impresa _____ di _____
dal _____ al _____in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione, o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
- per essere stato iscritto al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 al numero _____ del _____ della CCIAA di _____

_____ data

_____ Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

Allegato alla domanda di rilascio di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

__l__ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____
residente in _____
in qualità di titolare dell'esercizio di somministrazione da collocarsi in Vado Ligure - Via _____, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro i caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R O

- Che il locale è conforme ai regolamenti edilizi, alle norme urbanistiche ed a quelle sulla destinazione d'uso dei locali,
- Di aver rispettato tutti i parametri qualitativi necessari per lo svolgimento dell'attività di somministrazione riferiti alla zona _____
- Di avere la disponibilità di n. _____ parcheggi ad esclusivo uso della clientela collocati come da planimetria allegata

_____ data

_____ Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ il _____ rilasciata da _____○ La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____ |
|---|

DESIGNAZIONE DEL DELEGATO PREPOSTO ALLA VENDITA

 1 sottoscritt _____
nat a _____ il _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____

- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____
Via/P.zza _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA
di _____ al numero _____ del _____

NOMINO

Quale preposto all'attività commerciale 1 Signor _____
nato a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____, in possesso dei requisiti morali e
professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL TITOLARE DELEGANTE

IL DELEGATO PER ACCETTAZIONE

N.B.

Il delegato preposto all'attività commerciale deve compilare il quadro autocertificazione per il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. n. 1/2007

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO PREPOSTO ALLA SOMMINISTRAZIONE

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____ in qualità di Delegato preposto
all'attività di somministrazione

D I C H I A R A

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2007 per la **somministrazione di alimenti e bevande**, e nel dettaglio
- per aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande presso _____ di _____ concluso il _____
 - per aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel periodo dal _____ al _____ Iscrizione REA n. _____ del _____ CCIAA di _____
 - per aver o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso :
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione, o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
 - per essere stato iscritto al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 al numero _____ del _____ presso la Camera di Commercio di _____
- Che non sussistono nei propri confronti " cause di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 19 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)

_____ data

_____ Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto _____ che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____
_____ il _____
La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE
Articolo 12 comma 6 della L.R. n. 1/2007

<p>__l__ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il _____ residente in _____ codice fiscale _____ _____ in qualità di _____(1)</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1) - di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965 (antimafia)</p> <p>_____,li _____ firma</p> <p>allega fotocopia di documento di identità in corso di validità</p>
--

<p>__l__ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il _____ residente in _____ codice fiscale _____ _____ in qualità di _____(1)</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1) - di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965 (antimafia)</p> <p>_____,li _____ firma</p> <p>allega fotocopia del documento di identità in corso di validità</p>

<p>__l__ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il _____ residente in _____ codice fiscale _____ _____ in qualità di _____(1)</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1) - di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965 (antimafia)</p> <p>_____,li _____ firma</p> <p>allega fotocopia dei documento di identità in corso di validità</p>

AVVERTENZA

Sono soggetti al compilazione:

- tutti i soci delle SNC
- i soci accomandatari nelle SAS
- gli amministratori ed i soci amministratori della SRL, SPA, SAPA, Soc.Coop.

Articolo 12

(Requisiti morali)

- 1) Non possono esercitare l'attività commerciale di cui all'articolo 1:
 - coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dal decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l.144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
- 2) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- 3) Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.
- 4) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- 5) Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
- 6) In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

ALLEGATO D) alla programmazione degli esercizi di somministrazione

OGGETTO : Somministrazione di alimenti e bevande - Comunicazione di inizio attività

Al Comune di VADO LIGURE
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa

17047 VADO LIGURE

__l__ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____
residente a _____
Via/P.zza _____ n. _____
codice fiscale _____ recapito telefonico _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____ via _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
_____ al numero _____ del _____

in riferimento allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui
all'autorizzazione n. _____ del _____ relativa all'esercizio sito in

COMUNICA

Che a far data dal _____ inizierà l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

data

firma

ALLEGATO E) alla programmazione degli esercizi di somministrazione

OGGETTO : Designazione del delegato preposto all'attività di somministrazione alimenti e bevande

Al Comune di VADO LIGURE
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa
17047 VADO LIGURE

__1__ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____
Via/P.zza _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA
di _____ al numero _____ del _____

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 55 comma 10 della Legge Regionale n. 1/2007 riguardanti le modalità di sostituzione nella conduzione dell'azienda commerciale,

NOMINO

Quale preposto all'attività commerciale __1__ Signor__ _____
nato a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL TITOLARE DELEGANTE

IL DELEGATO PER ACCETTAZIONE

N.B.

Il delegato preposto all'attività commerciale deve compilare il quadro autocertificazione per il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. n. 1/2007

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO PREPOSTO ALLA SOMMINISTRAZIONE

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____ in qualità di Delegato preposto
all'attività di somministrazione

D I C H I A R A

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2007 per la **somministrazione di alimenti e bevande**, e nel dettaglio
- per aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande presso _____ di _____ concluso il _____
 - per aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel periodo dal _____ al _____ Iscrizione REA n. _____ del _____ CCIAA di _____
 - per aver o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso :
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione, o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
 - per essere stato iscritto al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 al numero _____ del _____ presso la Camera di Commercio di _____
- Che non sussistono nei propri confronti " cause di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 19 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)

_____ data

_____ Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto _____ che ha identificato il dichiarante mediante _____
rilasciata da _____
il _____
La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

Articolo 12

(Requisiti morali)

- 7) Non possono esercitare l'attività commerciale di cui all'articolo 1:
- coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dal decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l.144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
- 8) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- 9) Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.
- 10) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- 11) Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
- 12) In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

ALLEGATO F) alla programmazione degli esercizi di somministrazione

OGGETTO : Comunicazione di variazione, subingresso, reintestazione, affidamento di reparto, cessazione in attività commerciale - Capo XVI della L.R. n. 1/2007

Al Comune di VADO LIGURE
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa

17047 VADO LIGURE

__l__ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____
residente a _____ Via/P.zza _____
_____ n. _____
codice fiscale _____ recapito telefonico _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____ via _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
_____ al numero _____ del _____

COMUNICA

VARIAZIONE IN ESERCIZIO COMMERCIALE

Articolo 131 della L.R. n. 1/2007

Che con atto notarile a rogito del Notaio Dott. _____
di _____ in data _____
repertorio n. _____

- Ha assunto la rappresentanza legale della ditta di cui alla premessa
- È stata variata _____ (1)
della società _____ già esercente l'attività
commerciale di _____ (2) in
Via/P.zza _____ n. _____, giusta
 Denuncia di inizio attività presentata in data _____
 Autorizzazione amministrativa n. _____ del _____ per _____
_____ (1)

Verrà compilato il quadro autocertificazione per l'attestazione dei requisiti morali ed eventualmente professionali dei soci qualora occorrente

(1) la denominazione dell'azienda oppure la ragione sociale

(2) specificare tipologia, commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione, ecc.

SUBINGRESSO IN ESERCIZIO COMMERCIALE

Articolo 132 della L.R. n. 1/2007

Di aver acquisito con atto di _____(1)
di azienda stipulato in data _____ a rogito del notaio Dott. _____
_____ di _____
repertorio n. _____, l'attività di _____(2)
già intestata alla ditta _____
con esercizio in Via/P.za _____,
giusta
Denuncia di inizio attività presentata al Comune in data _____;
Autorizzazione amministrativa n. _____ del _____ per _____
_____(2)

Verrà compilato il quadro autocertificazione per l'attestazione dei requisiti morali ed eventualmente professionali dei soci e del delegato alla vendita qualora occorrente

(1) specificare se acquisto o affitto

(2) specificare se commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione, ecc.

REINTESTAZIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALE

Di essere rientrato nella disponibilità dell'attività di _____(1)
già concessa in affitto a _____
per _____(2) in data _____

Verrà compilato il quadro autocertificazione per l'attestazione dei requisiti morali ed eventualmente professionali dei soci e del delegato alla vendita qualora occorrente

(1) specificare se commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione, ecc.

(2) scadenza naturale o recesso dal contratto di affitto

AFFIDAMENTO DI REPARTO

Articolo 133 della L.R. n. 1/2007

- Di aver affidato la gestione del reparto _____ (1) a _____
_____ nat_ a _____ il _____
residente a _____
Via/P.zza _____ n. _____
codice fiscale _____ recapito telefonico _____
- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____ via _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della
CCIAA di _____ al numero _____ del _____
per un periodo di mesi _____ a decorrere dal _____

Il gestore dell'attività avrà l'onere di compilare il quadro autocertificazione per l'attestazione dei requisiti morali ed eventualmente professionali del legale rappresentante, dei soci e del delegato alla vendita qualora occorrente

- Di voler cessare la gestione del reparto _____ (1)
già affidato a _____ in data _____

(1) specificare tipologia, BAR, RISTORANTE, TRATTENIMENTO, ecc.

CESSAZIONE DI ATTIVITA'

Articolo 137 della L.R. n. 1/2007

- Di cessare, con decorrenza _____ l'attività di _____
_____ (1) esercitata nel
locale sito in _____
giusta
- Denuncia di inizio attività presentata al Comune in data _____;
 - Autorizzazione amministrativa n. _____ del _____ per _____

La comunicazione di cessazione dovrà essere effettuata entro il termine di giorni 60 dal verificarsi del fatto

(1) specificare se commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione, ecc.

DICHIARA

- che l'esercizio sito in _____
ha una superficie totale di mq. _____ di cui :
- mq. _____ riservati al _____ (specificare attività)
 - mq. _____ servizi per il pubblico
 - mq. _____ locali di servizio e per il personale
 - mq. _____ destinati ad altri scopi
- che l'esercizio commerciale di vendita al dettaglio esercita attività di vendita de__ settor__
- ALIMENTARE mq. _____
 - NON ALIMENTARE mq. _____
 - NON ALIMENTARE SPECIALE mq. _____
mobili con complementi di arredo prodotti per l'industria
e l'agricoltura mezzi di trasporto macchinari
- che i locali dove ha sede l'attività commerciale non hanno subito alcuna modifica strutturale, nemmeno nella disposizione interna, rispetto alla precedente gestione
- che i locali dove ha sede l'attività commerciali hanno subito le seguenti modifiche strutturali
- _____
- _____
- che l'attività sarà esercitata in forma
- Annuale
 - Stagionale dal _____ al _____

_____,li_____

Firma

ALLEGATO alla comunicazione di variazione, subingresso, reintestazione, affidamento di reparto, cessazione in attività commerciale - Capo XVI della L.R. n. 1/2007

Il sottoscritto _____, inoltre ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 28/12/2000, n. 445:

DICHIARA

In caso di ditta individuale

- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007 (quadro autocertificazione)
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)"

In caso di Società, associazione o altro organismo collettivo

- Di ricoprire l'incarico di _____(1) della Ditta suddetta;
- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- Che i requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007 sono posseduti dal__ sig. _____ che ha compilato in quadro autocertificazione
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)"

Allega alla presente autocertificazione per il possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti individuati all'articolo 2 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (2)

- che i locali dove ha sede l'attività commerciale non hanno subito alcuna modifica strutturale, nemmeno nella disposizione interna, rispetto alla precedente gestione
- che i locali dove ha sede l'attività commerciali hanno subito le seguenti modifiche strutturali

_____ ,li

_____ firma

(1) specificare se legale rappresentante, socio, socio amministratore

(2) sono tenuti alla compilazione tutti i soci in caso di SNC, i soci accomandatari in caso di SAS, gli amministratori in caso di SRL, SPA, SAPA, Soc.Coop., Soc.Coop a r.l.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

NOTA 1

Articolo 12

(Requisiti morali)

- 13) Non possono esercitare l'attività commerciale di cui all'articolo 1:
- coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dal decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l.144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
- 14) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- 15) Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.
- 16) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- 17) Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
- 18) In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

da compilare solo per il settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente in _____
 in qualità di

- Titolare
- Delegato preposto all'attività commerciale

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2007 per il **commercio del settore alimentare**, e nel dettaglio :

- per aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare presso _____ di _____ concluso il _____
- per aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, la vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari nel periodo dal _____ al _____ Iscrizione REA n. _____ del _____ CCIAA di _____
- per aver o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso : l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____ in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
- per essere stato iscritto al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati alla lettera a) b) e c) dell'articolo 12 comma 2 del DM 375/1988

di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2007 per la **somministrazione di alimenti e bevande**, e nel dettaglio

- per aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande presso _____ di _____ concluso il _____
- per aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel periodo dal _____ al _____ Iscrizione REA n. _____ del _____ CCIAA di _____
- per aver o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso : l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____ in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione, o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
- per essere stato iscritto al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 per la somministrazione di alimenti e bevande o alla sezione speciale per la gestione delle imprese turistiche al numero _____ del _____ presso la CCIAA di _____

_____ data

_____ firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE
Articolo 12 comma 6 della L.R. n. 1/2007

__l__ sottoscritt_ _____
nat_ a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____ in qualità di _____(1)
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensione di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965
(antimafia)
_____,li _____
firma

__l__ sottoscritt_ _____
nat_ a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____ in qualità di _____(1)
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1 /2007 (nota 1)
- di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965
(antimafia)
_____,li _____
firma

__l__ sottoscritt_ _____
nat_ a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____ in qualità di _____(1)
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965
(antimafia)
_____,li _____
firma

AVVERTENZA

Sono soggetti al compilazione:

- tutti i soci delle SNC
- i soci accomandatari nelle SAS
- tutti gli amministratori nelle società di capitali quali SPA, SAPA, SRL, Soc.Coop. Soc.Coop.a R.L.

ALLEGATO G) alla programmazione degli esercizi di somministrazione

OGGETTO : Dichiarazione di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Articolo 56 della L.R. 3 gennaio 2007 n. 1

Al Comune di VADO LIGURE
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa
17047 VADO LIGURE SV

__1__ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____
di nazionalità _____ residente a _____
_____ Via/P.zza _____
_____ n. _____ codice fiscale _____
recapito telefonico _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____
Via/P.zza _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della
CCIAA di _____ al numero _____ del _____

D I C H I A R A

Di voler avviare un' attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 56 della Legge Regionale n. 1/2007 da svolgersi :

- Presso il domicilio del consumatore **Quadro A**
- Negli esercizi in cui al somministrazione di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, **Quadro B**
- Effettuata nelle mense, spacci aziendali, amministrazioni, enti scuole esclusivamente nei confronti del personale dipendente **Quadro C**
- Effettuata negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole case di riposo, caserme stabilimenti di forze dell'ordine e strutture similari senza fini di lucro in favore delle persone alloggiate e ospitate per fini istituzionali **Quadro D**
- Effettuata in teatri, musei sale da concerto e simili **Quadro E**

QUADRO A

Sede operativa _____
Mezzi in dotazione all'azienda _____

QUADRO B

nella sala da ballo o locale notturno sita in _____
_____ all'insegna _____
di cui alla licenza n. _____ del _____ rilasciata ex art.68 e/o 69 del T.U.L.P.S.
nello stabilimento balneare sito in _____
_____ all'insegna _____
di cui alla licenza di balneazione n. _____ del _____ ed alla concessione
demaniale n. _____ del _____ per l'uso del sedime demaniale
nell'impianto sportivo sito in _____
gestito da _____
di cui all'autorizzazione n. _____ del _____ per _____

Altro _____

QUADRO C

Nella mensa aziendale sita in _____
all'interno dell'azienda _____
con sede in _____
Nello spaccio annesso all'azienda, amministrazione, ente e scuola , denominata _____

sita in _____

QUADRO D

Nell' Ospedale _____
sito in _____
Nella Casa di cura _____
sita in _____
Nella Casa per esercizi spirituali _____
sita in _____
Nell'Asilo Infantile _____
sito in _____
Nella Scuola _____
sito in _____
Nella Casa di Riposo _____
sita in _____
Nella Caserma _____
sita in _____
Nella Caserma delle forze dell'ordine _____
sita in _____
Nella Struttura di accoglienza per immigrati e rifugiati _____
sita in _____
Altro _____

QUADRO E

Museo _____ sito in _____
Teatro _____ sito in _____
Sala da concerto _____ sita in _____
Altro _____ _____

per

- Nuova apertura
- Trasferimento dell'esercizio sito in Via _____
autorizzazione o dichiarazione n. _____ del _____

con superficie di mq. _____ di cui
mq. _____ riservati alla somministrazione
mq. _____ servizi per il pubblico
mq. _____ locali di servizio e per il personale
mq. _____ destinati ad altri scopi

in forma

- Annuale
- Stagionale dal _____ al _____

_____, li _____

firma

NOTA INFORMATIVA

L'attività di cui alla presente dichiarazione potrà essere legittimamente intrapresa decorsi trenta giorni dalla data di presentazione e non oltre sei mesi dal predetto termine.
Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne deve dare comunicazione al Comune ed alla Camera di Commercio competente.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto _____ che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____
_____ il _____

La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

ALLEGATO H) alla programmazione degli esercizi di somministrazione

OGGETTO : Attività di somministrazione alimenti e bevande - Esercizio di
_____ - Comunicazione di inizio dell'attività
art. 56 e 18 della della L.R. n. 1/2007

Al Comune di VADO LIGURE
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa
17047 VADO LIGURE SV

Alla Camera di Commercio
Via/P.zza _____

Cap. Città Provincia

Il sottoscritt _____
nat a _____ il _____
residente a _____
Via/P.zza _____ n. _____
codice fiscale _____ recapito telefonico _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____
via _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
_____ al numero _____ del _____

in riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività di

inoltrata in data _____ inerente :

- l'apertura di un _____
in Via/P.za _____ n. _____;
- il trasferimento di sede dell'esercizio di _____
da Via/P.za _____ n. _____
a Via/P.za _____ n. _____

COMUNICA

Che a far data dal _____ inizierà l'attività di _____
_____ da esercitarsi in Via/P.za _____
_____ n. _____

_____ data

_____ firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____
rilasciata da _____
il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

ALLEGATO I) alla programmazione degli esercizi di somministrazione

IL MONITORAGGIO DELLA RETE

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

___ SEMESTRE ___

Titolare	
Residenza o sede legale	
Codice fiscale	
Sede esercizio	
Autorizzazione/DIA	
Superficie di somministrazione	
Superficie esercizio	
Denominazione	
Note	

Titolare	
Residenza o sede legale	
Codice fiscale	
Sede esercizio	
Autorizzazione/DIA	
Superficie di somministrazione	
Superficie esercizio	
Denominazione	
Note	

Titolare	
Residenza o sede legale	
Codice fiscale	
Sede esercizio	
Autorizzazione/DIA	
Superficie di somministrazione	
Superficie esercizio	
Denominazione	
Note	

Titolare	
Residenza o sede legale	
Codice fiscale	
Sede esercizio	
Autorizzazione/DIA	
Superficie di somministrazione	
Superficie esercizio	
Denominazione	
Note	